



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0055
del 21 GEN. 2020

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola presso le strutture della ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi, e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 336203/1 del 23.12.2019, l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota, l'Università in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di

formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :


- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, via Dei Vestini n. 31 - Nuovo Polo Didattico Palazzina B - 66100 Chieti Scalo;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale della procedura ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

CONV. N° _____ del / / 2019

CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA, con sede legale in Via dei Vestini in Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Caputi e per delega dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Patrizia Di Iorio, con sede in Chieti, Via dei Vestini 31

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI.....

Recapiti utili....080 5842535 - 2504..... indir. e-mail:... direzione.sanitaria@asl.bari.it....

con Sede Legale in**BARI**..... Cap.....**70123**..... Provincia.....**BARI**.....

Via...**LUNGOMARE STARITA N. 6**.....P.I./C.F.... **06534340721**, d'ora in poi denominato

"Soggetto Ospitante" e rappresentata dal..... Dir. Gen. **Dott. Antonio SANGUEDOLCE**

nato/a a**LECCE**..... il**27/10/1962**..... e domiciliato/a per la carica

in**BARI**.....Via..... **LUNGOMARE STARITA N. 6**

IN ACCORDO CON I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Legge 56/89, Ordinamento della professione di psicologo, Art.2-*Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo*;
- ✓
- ✓ DPR 328/01, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, Art. 6- *Tirocinio*;

- ✓ Legge 170/03, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, Art 3. *Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale*



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le Sue strutture un **numero max di 05 soggetti in tirocinio** di formazione ed orientamento **per anno accademico** (non più di due tirocinanti a semestre per ogni dottore psicologo-tutor) su proposta del Soggetto Promotore;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

Articolo 2: Obblighi del Soggetto Promotore

- a) Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- c) Il Soggetto Promotore designa un tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Articolo 3: Modalità e contenuto del tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il Soggetto Ospitante garantisce al Soggetto Promotore il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/98.

Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;



- b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) e gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA** per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Il tirocinio post-lauream di durata annuale (Sez. A dell'Albo) si articola in due semestri (un semestre per la Sez. B dell'Albo), di carattere continuativo, con inizio il 15 marzo e 15 settembre - oppure il primo giorno feriale di ogni mese, escluso quello di agosto (autorizzazione con nota del Miur n. 3139 del 7 ottobre 2010) - e conclusione l'ultimo giorno feriale del sesto mese. I disabili ai sensi dell'art. 7 del DM 142/98 potranno espletare il tirocinio in 24 mesi.

Al termine del tirocinio, sarà cura del tirocinante redigere una relazione sull'attività svolta. Il Soggetto Ospitante trasmette al Soggetto Promotore un'attestazione di frequenza per consentire allo stesso di rilasciare l'attestato di tirocinio. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di stage, rimangono di proprietà del Soggetto Ospitante.

Articolo 4: Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage avvisando il Soggetto Promotore.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 5: Privacy

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto c/o le strutture del Soggetto Ospitante in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza o nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, sia in forma manuale che elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Sono comunque riconosciute al Soggetto Promotore le facoltà di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

Articolo 6: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di **1 (UNO) anno** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il tacito rinnovo.

La convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri – diretti e/o indiretti – se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA.**

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986

N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA.**

Chieti, li **21 GEN. 2020**

ASL BARI

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Sanguedolce

A.S.L.
DIREZIONE
GENERALE
BA

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Il Presidente

Prof.ssa Patrizia Di Iorio

Il Legale Rappresentante

Timbro Soggetto Promotore

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 6: ***“Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 6, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all’esecuzione della presente convenzione.”***

ASL BARI

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Sanguedolce

A.S.L.
DIREZIONE
GENERALE
BA

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Il Presidente

Prof.ssa Patrizia Di Iorio

Il Legale Rappresentante

Timbro Soggetto Promotore

